



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile-Esecuzione Mobiliare

r.g .e. 3858/2015

Nella procedura esecutiva mobiliare promossa da:

Creditore procedente:

Debitore esecutato:

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/7/2015

Il GE

sull'istanza del debitore "di sospensione dell'obbligo di consegna" all'IVG delle vetture pignorate ex art 521 bis c.p.c;

rilevato che il nuovo art. 521 bis c.p.c. dispone che il creditore nell'atto di pignoramento intimi al debitore di provvedere nel termine di 10 giorni alla consegna dei beni mobili pignorati nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede

che lo stesso articolo prevede che *decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.*

rilevato che ai sensi del medesimo articolo, II comma, il debitore col pignoramento è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso;

che ai sensi dell'art 521 IV co c.p.c. il custode non può far uso dei beni pignorati senza autorizzazione del giudice;

tenuto conto che avendo lo stesso fatto istanza di conversione del pignoramento ed essendo lo stesso stato ammesso al beneficio previsto dall'art 495 c.p.c. con una rateazione di 12 mesi l'effetto sostitutivo non avrà luogo fino al completo pagamento delle rate previste;

che tuttavia non diversamente dalle altre procedure mobiliari in cui non è previsto l'asporto fino al momento in cui non viene dato incarico di stima o di vendita all'IVG, l'asporto dei beni può anche essere posticipato;

ritenuto che la richiesta di sospensione dell'obbligo di consegna, obbligo peraltro previsto dalla legge, possa interpretarsi quale istanza di mantenimento della custodia dei beni, giustificabile con il non aggravare di ulteriori costi (quali ad esempio quelli di custodia presso l'IGV) oltre che ai fini di una miglior conservazione del bene, il debitore già ammesso alla conversione;



che pertanto fermi tutti gli obblighi di legge imposti al custode di beni pignorati comprensivi nel divieto di utilizzo/circolazione degli stessi se non per motivi strettamente conservativi, può essere accolta in via provvisoria e subordinatamente al regolare pagamento delle rate di cui alla conversione, l'istanza rivolta a mantenerne la custodia

accoglie

la richiesta fermi i limiti di cui sopra.

Si comunico

Milano, lì 20 Luglio 2015

Il G.E.

Dott.ssa Monica Bancone

IL CASO.it

